

GIURISPRUDENZA

Data udienza 30 aprile 2020

Integrale

Condominio - Delibera di ripartizione delle spese - Finalità - Titolo di credito - Prova dell'esistenza di tale diritto - Effetti

CORTE D'APPELLO DI SALERNO

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott. Bruno de Filippis Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 524/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

CONDOMINIO "...", sito in Salerno, piazza (...), cod. fisc. (...), in persona dell'amministratore pro tempore, avv. Al.Sp., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Ba.Sp., presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via (...);

appellante

E

LA.RA., nato (...) ed ivi residente, alla via (...), cod. fisc. (...) rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dall'avv. Re.Ca., presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via (...);

appellato-appellante incidentale

AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA n. 617/2017 DEL TRIBUNALE DI SALERNO - SPESE CONDOMINIALI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2010, La.Ra., quale proprietario tre unità immobiliari del fabbricato sito in Salerno, piazza (...), n. 11, evocava in giudizio il condominio "(...)" onde sentire accertare che, alla data del 31 luglio 2010, era creditore della somma di Euro 7.433,37 o di quella, maggiore o minore, che sarebbe risultata all'esito dell'istruttoria e, per l'effetto, condannare il convenuto al relativo pagamento nonché alla refusione delle spese processuali.

Nel costituirsi in giudizio, contraddistinto con il n. 12197/2010 RGC, il condominio "(...)" di piazza (...), n. 11, di Salerno contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con atto di citazione notificato il 24 marzo 2011, La.Ra. spiegava, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., opposizione al decreto n. 526/2011, con il quale il Tribunale di Salerno gli aveva ingiunto di pagare al condominio "(...)" la somma di Euro 11.755,72, oltre interessi al tasso legale e spese processuali, a titolo di oneri di gestione ordinaria e straordinaria, eccependo la carenza dei requisiti della certezza e della liquidità del credito in

ragione della pendenza del giudizio dallo stesso precedentemente introdotto per ottenere l'esatta determinazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti. Costitutosi in giudizio, iscritto al n. 3454/2011 RGC, il condominio "(...)" di piazza (...), n. 11, di Salerno evidenziava che l'unico rilievo correttamente mosso dal La. atteneva all'entità del credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, che, a causa di un mero errore materiale, era stata determinata in Euro 11.755,72 e non in Euro 10.435,66.

Con ordinanza dell'11 maggio 2012, veniva disposta, ai sensi dell'art. 274, comma 2, c.p.c., la riunione del procedimento n. 3454/2011 a quello recante n. 12197/2010 RGC. La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa con la sentenza n. 617/2017, con la quale il Tribunale di Salerno: 1) accoglieva la domanda proposta dal La. e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 526/2011, condannando il condominio "(...)" al pagamento della somma di Euro 7.186,81, oltre interessi al tasso legale dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio all'effettivo soddisfo; 2) condannava il condominio "(...)" alla refusione delle spese di lite, ponendo a suo carico anche quelle della relazione peritale. Avverso tale sentenza proponeva appello il condominio "(...)", formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la sentenza impugnata era affetta da nullità per omessa o, comunque, carente motivazione, non avendo il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., esplicitato il procedimento logico-giuridico della decisione ed indicato la documentazione ritenuta a tal fine determinante; 2) la sentenza era nulla per violazione del principio sancito dall'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure omesso di rigettare la domanda con la quale il La. aveva chiesto di essere riconosciuto creditore della somma di Euro 7.433,37, quale differenza tra l'importo di Euro 23.992,10, vantato nei confronti dell'ente di gestione sulla base di un mero errore materiale contenuto nella missiva sottoscritta dall'amministratore il 6 ottobre 2009, e quello di Euro 16.557,73 di cui era debitore per spese ordinarie e straordinarie, e, comunque, di rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti in applicazione delle nuove tabelle millesimali; 3) la sentenza era nulla per difetto di motivazione anche in ordine alle specifiche contestazioni sollevate dal convenuto avverso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, essendosi il Tribunale di Salerno limitato a condividerle e a recepirle con una mera formula di stile; 4) il La. non vantava alcun credito nei confronti dell'ente di gestione, di cui, al contrario, al 26 novembre 2010, data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, era debitore della somma di Euro 10.435,56, oltre interessi legali; in particolare, l'errore commesso dal consulente tecnico d'ufficio era stato quello di riconoscere in favore del La. i crediti di Euro 2.392,10 e di Euro 4.500,00, dallo stesso maturati con riguardo alle spese sostenute per i lavori di installazione dell'ascensore e di quelli realizzati all'interno della sua proprietà, nonostante gli stessi fossero già stati integralmente compensati dall'amministratore con i controcrediti vantati dal condominio per il complessivo e maggiore importo di Euro 17.328,06, di cui Euro 1.754,33 per gli oneri di ordinaria amministrazione dell'anno 2010, Euro 5.572,34 per il consuntivo degli anni 2002/2008 (al netto dei versamenti effettuati dal condomino nella misura di Euro 1.611,25), Euro 9.681,39 per i lavori eseguiti dalla "Ed. s.r.l." (al netto del versamento di Euro 1.500,00 effettuato dal condomino nel settembre 2009) ed Euro 320,00 per le spese del decreto ingiuntivo ottenuto da tale società; in ogni caso, anche a voler computare i versamenti eseguiti dal La. per l'importo di Euro 10.730,67 a seguito dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 526/2011, il condominio non poteva in alcun modo risultare debitore della somma di Euro 7.186,81, per come determinata dal consulente tecnico d'ufficio in applicazione delle previgenti tabelle millesimali. Costitutosi nel secondo grado del giudizio, il La. contestava la fondatezza dei motivi di gravame, spiegando appello incidentale affinché il proprio credito venisse rideterminato nella maggior somma di Euro 27.125,50, quale risultante dall'applicazione delle nuove tabelle millesimali approvate con la deliberazione assembleare del 22 luglio 2010, e il condominio "(...)" venisse condannato al relativo pagamento.

La causa, nella quale, con ordinanza del 30 novembre 2017, venivano disattese le istanze spiegate dall'appellante per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 12 dicembre 2019.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi ex artt. 190, c. 1, e 352, c. 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione. L'appello proposto dal condominio "(...)" è fondato e va accolto.

In ordine al primo e al terzo motivo di gravame, con i quali viene denunciata la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., occorre preliminarmente osservare che la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la cui assenza ne integra un motivo di nullità quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

In tema di contenuto della sentenza, infatti, la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi in funzione dell'intelligibilità della pronuncia e della comprensione delle ragioni alla stessa sottese, di talché la relativa mancanza ne determina la nullità nelle sole ipotesi in cui non siano ravvisabili gli elementi considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale la nullità non può essere mai dichiarata ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, ed in considerazione della circostanza che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a suo fondamento (cfr., ex plurimis, Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. ord. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. ord. 15 novembre 2019, n. 29721).

Pertanto, il vizio di motivazione e, con esso, la violazione del principio sancito dagli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. sono configurabili quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione delle ragioni che hanno condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come si verifica quando costui si limiti a rinviare, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza compiere alcuna esplicitazione al riguardo, né fornire una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25866; Cass. 20 luglio 2012, n. 12664; Cass. ord. 14 febbraio 2020, n. 3819).

In particolare, allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio ausiliario, ove questi non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (cfr., ex multis, Cass. 24 aprile 2008, n. 10688; Cass. 21 novembre 2016, n. 23637; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25526). Alla luce di tale premessa, non può revocarsi in dubbio che la sentenza impugnata sia affetta da nullità per carenza di motivazione, giacché il giudice di primo grado, nell'accogliere la domanda proposta dal La. "in quanto provata sulla base della documentazione allegata", non ha indicato quali siano stati i documenti valutati e quali tra essi siano risultati determinanti ai fini di tale decisione, né ha enunciato le ragioni per le quali, in ordine al quantum debeat, abbia ritenuto di condividere l'elaborato peritale "nel suo iter logico tecnico", soprattutto in relazione alle specifiche contestazioni sollevate in merito dal condominio "(...)" e non confutate dal consulente d'ufficio, limitandosi ad esplicitare soltanto i motivi per i quali, a fronte della duplice soluzione da quest'ultimo prospettata nel ricostruire i rapporti di dare ed avere tra le parti, dovevano essere applicate le vecchie e non le nuove tabelle millesimali.

La nullità della sentenza impugnata, tuttavia, non esonera la Corte d'Appello dal riesaminare la controversia e, dunque, dal valutare le domande e le eccezioni delle parti sulla base delle rispettive argomentazioni difensive e delle risultanze del compendio istruttorio, avendo il condominio "(...)" impugnato la decisione di prime cure non solo per vizi di rito, ma anche per motivi di merito.

Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza o insufficienza di motivazione, infatti, non rientra tra quelli, tassativamente indicati, che, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo, in tal caso, la Corte d'Appello, cui sono cumulativamente devoluti il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, ove ne ravvisi la sussistenza, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).

Ed invero, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., si riespano l'effetto sostitutivo della sentenza di appello e il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che il giudice del gravame che ravvisi la sussistenza del vizio contestato è tenuto a rimuoverlo e, dunque, a trattenerne la causa e a deciderla nel merito, non potendo limitarsi ad emanare una pronuncia di mero rito, con la quale, cioè, sia dichiarata soltanto la nullità della decisione del primo giudice e non sia né disposta la rimessione a quest'ultimo della controversia, né definita la res iudicata (cfr. Cass. Sez. Un., 3 ottobre 1995, n. 10389; Cass. 3 agosto 2007, n. 17072).

Pertanto, l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole è ammissibile unicamente quando quei vizi comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c..

Nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientri in uno di quelli tassativamente stabiliti dai citati artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali casi, il gravame fondato esclusivamente su profili di rito, come l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse ad agire, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un., 14 dicembre 1998, n. 12541; Cass. 9 dicembre 2005, n. 27296; Cass. 29 gennaio 2010, n. 2053; Cass. Cass. 3 dicembre 2015, n. 24612; Cass. 10 maggio 2018, n. 11299).

In definitiva, mentre nei casi di appello avente contenuto esclusivamente rescindente, in cui il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità della sentenza impugnata, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice, affinché il procedimento sia rinnovato con il contraddittorio regolarmente costituito (art. 354 c.p.c.), quando l'appello racchiude in sé la fase rescindente e quella rescissoria, nel senso che è diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla riedizione del giudizio di merito, le censure con le quali si eccepiscono vizi relativi alla sola attività del primo giudice (e non rientranti nelle fattispecie previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.) hanno carattere strumentale e meramente subordinato, per non essere ex se idonee ad assicurare alla parte la tutela sostanziale invocata, che è connessa non alla sola rimozione della pronuncia oggetto di gravame, ma al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure (Cass. 29 agosto 1995 n. 9105), sicché, in queste ultime ipotesi, l'appello è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, atteso che l'eventuale fondatezza di quei motivi di natura formale-procedurale non comporta, in mancanza di una rituale e tempestiva prospettazione delle ragioni di ingiustizia della decisione, il potere del giudice di secondo grado di statuire sul merito della controversia.

Peraltro, come più volte statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 12 giugno 1995, n. 6613; Cass. 5 aprile 2011, n. 7744; Cass. 31 maggio 2013, n. 13776), nelle ipotesi in cui il giudice del gravame, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di impugnazione per cause diverse da quelle tipizzate dagli artt. 353 e 354 c.p.c., abbia ritualmente pronunciato nel merito, il ricorso per cassazione con il quale, per tale motivo, sia stata censurata la decisione di secondo grado risulta anch'esso inammissibile per carenza di interesse ad agire, in ragione dell'effetto sostitutivo dell'appello e del principio generale preconizzato dall'art. 161, comma 1, c.p.c..

L'accertata nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., imponendo la valutazione del merito della controversia, assorbe e rende ultroneo l'esame del secondo motivo di gravame, con il quale il condominio "(...)" ha denunciato un ulteriore vizio di rito della pronuncia in oggetto, costituito dall'avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale il La. aveva chiesto di essere riconosciuto creditore della somma di Euro 23.992,10, benché fosse consapevole dell'errore materiale al riguardo commesso dall'amministratore nella missiva del 6 ottobre 2009, e di rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti sulla base delle nuove tabelle millesimali.

Fondato è il quarto motivo di appello, con il quale il condominio "(...)", nel censurare le risultanze della relazione peritale, contesta di essere debitore del La. per la somma di Euro 7.186,81, per come determinata dal consulente tecnico d'ufficio in applicazione delle pregresse tabelle millesimali.

Ed invero, al 16 settembre 2010, data della notifica dell'atto introduttivo del giudizio n. 12197/2010 RGC, e al 26 novembre 2010, data dell'instaurazione del procedimento monitorio definitivo con l'emanazione del decreto ingiuntivo n. 526/2011, il condominio "(...)" era creditore nei confronti del La. della complessiva somma di Euro 17.328,06, di cui Euro 1.754,33 per gli oneri di gestione ordinaria dell'anno 2010, Euro 5.572,34 per il disavanzo del rendiconto consuntivo degli anni 2002/2008 (al netto dei versamenti effettuati dal condomino nella misura di Euro 1.611,25, come risulta dalla colonna "rate versate" del riparto consuntivo predisposto il 22 aprile 2008 dal precedente amministratore, dott. D.Ca.), Euro 9.681,39 per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla "Ed. s.r.l." (al netto del versamento di Euro 1.500,00 effettuato dal condomino il 18 settembre 2009) ed Euro 320,00 per le spese processuali dovute a tale società, mentre il La. era, a sua volta, creditore del condominio "(...)" dell'importo di Euro 6.892,10, di cui Euro 2.392,10 per i lavori di installazione dell'ascensore (come emerge dalla colonna "saldo finale" del relativo riparto consuntivo redatto il 22 aprile 2008 dal precedente amministratore, dott. D.Ca.) ed Euro 4.500,00 per quelli effettuati negli immobili di sua proprietà. Pertanto, all'esito della compensazione dei contrapposti crediti, il La., alle date del 16 settembre e del 26 novembre 2010, risultava debitore nei confronti del condominio "(...)" della somma di Euro 10.435,96, mentre, per effetto dei versamenti eseguiti a seguito dell'emanazione del decreto ingiuntivo n. 526/2011 per complessivi Euro 10.730,67, diveniva creditore dell'importo di Euro 294,71.

L'errore commesso dal consulente tecnico d'ufficio nel determinare, in favore del La., un importo in avere di Euro 7.186,81, risiede nell'avergli riconosciuto, quali poste attive, di fatto duplicandoli, i crediti di Euro 2.392,10 e di Euro 4.500,00, derivanti dalle spese rispettivamente sostenute per i lavori di installazione dell'ascensore e per quelli realizzati all'interno della sua proprietà, nonostante gli stessi fossero già stati integralmente estinti per compensazione dall'amministratore con i controcrediti vantati dal condominio nella complessiva e maggiore misura di Euro 17.328,06.

In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, nel quantificare le somme a credito del La., ha erroneamente ritenuto che il condomino avesse versato, per le poste debitorie rinvenienti dai lavori effettuati dalla "Ed. s.r.l." e dal consuntivo degli anni 2002/2008, i relativi importi di Euro 2.819,76 e di Euro 7.183,59, in tal modo ridimensionando la prima da Euro 11.181,79 ad Euro 8.361,63 ed azzerando la seconda, come risulta dal quadro riepilogativo delle conclusioni della relazione peritale.

In realtà, per le predette esposizioni debitorie, il La. aveva versato soltanto le somme di Euro 1.500,00 e di Euro 1.611,75, riducendole rispettivamente ad Euro 9.681,89 e ad Euro 5.572,34, come del resto evidenziato dal condominio "(...)" nel ricorso per decreto ingiuntivo.

In effetti, il consulente tecnico d'ufficio, rinvenendo nella colonna "importo versato" del prospetto redatto l'8 luglio 2011 (allegato 1, pag. 9) dall'attuale amministratore, avv. A.Sp., in corrispondenza degli immobili di proprietà La., le somme di Euro 1.771,57, Euro 3.161,19 e di Euro 639,58, per un totale di Euro 5.572,34, ha ritenuto che le stesse rappresentassero effettivi versamenti, laddove si trattava di poste derivanti dagli storni dei due crediti di Euro 2.392,10 e di Euro 4.500,00 vantati dal condomino. L'attuale amministratore aveva estinto il richiamato debito di Euro 5.572,34, per come riportato nel consuntivo degli anni 2002/2008 (amministrazione Carocchia), con i crediti di Euro 2.392,10 e di Euro 4.500,00, rispettivamente vantati dal La. per i lavori dell'impianto ascensore e per quelli realizzati negli immobili di sua proprietà.

Per effetto di tale compensazione, il debito di Euro 5.572,34 veniva completamente estinto, mentre il residuo credito ancora vantato dal La. per Euro 1.319,76 veniva portato dall'amministratore a deconto dell'importo dallo stesso dovuto per i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti dalla "Ed. s.r.l.", con il suo conseguente ridimensionamento da Euro 9.681,39 ad Euro 8.361,63, come si evince dal prospetto dell'8 luglio 2011 (allegato 1, pag. 11), nel quale le somme di Euro 1.919,76, Euro 600,00 ed Euro 300,00, per un totale di Euro 2.819,76, riportate nella colonna "versato", costituiscono reali pagamenti nella sola misura di Euro 1.500,00 (corrisposti dal condomino il 18 settembre 2009) e non già, come impropriamente ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio, per l'intero ammontare.

Pertanto, al fine di garantire l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, il consulente tecnico d'ufficio, nella colonna "crediti" del quadro riepilogativo finale, avrebbe dovuto riportare, in favore del La., per la posizione "oneri lavori (...)", la somma effettivamente versata di Euro 1.500,00 e non quella di Euro 2.819,76 e, per la posizione "Consuntivo 2002/2008", la somma effettivamente versata di Euro 1.611,75 e non quella di Euro 7.183,59.

In definitiva, avendo realmente versato, per i debiti derivanti dai lavori realizzati dalla "Ed. s.r.l." e dal consuntivo 2002/2008, le sole somme di Euro 1.500,00 e di Euro 1.611,75, il La., al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio n. 12197/2010 RGC e dell'instaurazione, da parte del condominio "(...)", del procedimento monitorio, era debitore della somma di Euro 10.435,96, azzerata soltanto successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo n. 526/2011 mediante versamenti per complessivi Euro 10.730,67, in virtù dei quali diveniva creditore dell'importo di Euro 294,71 e non di Euro 7.186,81, risultato cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio mediante l'indebito riconoscimento al condomino dei pagamenti mai eseguiti di Euro 1.319,76 (per i lavori realizzati dalla "Ed. s.r.l.") e di Euro 5.572,34 (per il disavanzo del consuntivo degli anni 2002/2008). L'accoglimento del gravame proposto dal condominio "(...)" comporta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata e il rigetto delle domande proposte dal La. con atti di citazione rispettivamente notificati il 16 settembre 2010 e il 24 marzo 2011, per non essere l'appellato, al momento dell'introduzione del giudizio n. 12197/2010 RGC e del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, creditore dell'appellante di alcuna somma, ma suo debitore per l'importo di Euro 10.435,96, corrisposto soltanto all'esito dell'emanazione del revocato provvedimento monitorio. Infondato, di contro, è l'appello incidentale spiegato dal La. affinché il proprio credito, quantificato dal Tribunale di Salerno in Euro 7.186,81 sulla base delle pregresse tabelle millesimali, venisse rideterminato nella maggior somma di Euro 27.125,50, quale risultante dall'applicazione delle nuove, per come approvate con la deliberazione assembleare del 22 luglio 2010.

Ed infatti, il La. non ha impugnato, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, cod. civ., le deliberazioni assembleari di approvazione dei piani di ripartizione delle spese per le quali è risultato debitore ed è stato compulsato per il pagamento, in tal modo determinandone l'intangibilità, sicché non può, al fine di eluderne l'efficacia, invocare l'applicazione delle sopravvenute e più favorevoli tabelle millesimali.

Non può revocarsi in dubbio, al riguardo, che, alla data del 22 luglio 2010, le spese per il cui pagamento il condominio "(...)" ha agito in via monitoria e, in particolare, quelle relative ai lavori di installazione dell'ascensore erano state già determinate e ripartite tra i condomini secondo le precedenti tabelle millesimali, con la conseguenza che l'attuale amministratore, avv. A.Sp., doveva necessariamente procedere alla riscossione delle quote per come scaturenti dalla loro applicazione.

Del resto, la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e prova, ex se, l'esistenza di tale diritto, legittimando, di riflesso, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio di opposizione eventualmente proposto avverso il provvedimento monitorio, giudizio il cui ambito è ristretto soltanto alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della stessa deliberazione assembleare di approvazione delle spese e di ripartizione dei relativi oneri (cfr., ex plurimis, Cass. 17 maggio 2002, n. 7261; Cass. 18 febbraio 2003, n. 2387; Cass. 9 dicembre 2005, n. 27292; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3354).

In definitiva, il La., non avendo mai contestato le deliberazioni di ripartizione delle spese di cui trattasi secondo le precedenti tabelle millesimali, non è legittimato, nunc pro tunc, a chiedere, per effetto della loro successiva modifica, la rideterminazione di debiti ormai irreversibilmente cristallizzati nel loro ammontare.

Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).

In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall'infondatezza delle domande proposte con atti di citazione notificati il 16 settembre 2010 e il 24 marzo 2011, devono gravare sul La. e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità della pretesa creditoria oggetto di contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal condominio "(...)", per la fase monitoria, in Euro 690,50, di cui Euro 101,50 per esborsi, Euro 375,00 per diritti ed Euro 214,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 5 e segg. D.M. n. 127/2004 e delle allegate tabelle A e B, per il primo grado, in Euro 4.000,00 per compenso, di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in Euro 3.382,50, di cui Euro 382,50 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compenso (euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 900,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, ai sensi degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella.

Parimenti, sono destinate a cedere definitivamente a carico del La. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16 settembre 2013, in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 1.250,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute.

Il rigetto dell'appello incidentale, infine, impone al La., ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento della costituzione in giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal condominio "(...)" di piazza (...), n. 11, di Salerno avverso la sentenza n. 617/2017 del Tribunale di Salerno nonché sull'impugnazione incidentale spiegata da La.Ra., così provvede:

1. accoglie l'appello proposto dal condominio "(...)" di piazza (...), n. 11, di Salerno e, per l'effetto: a) dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.; b) rigetta le domande proposte da La. Raffaele con atti di citazione rispettivamente notificati il 16 settembre 2010 e il 24 marzo 2011;
2. rigetta l'appello incidentale spiegato da La.Ra.;
3. condanna La.Ra. alla refusione, in favore del condominio "(...)" di piazza (...), n. 11, di Salerno, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano, per la fase monitoria, in Euro 690,50, di cui Euro 101,50 per esborsi, Euro 375,00 per diritti ed Euro 214,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 5 e segg. D.M. n. 127/2004 e delle allegate tabelle A e B, per il primo grado, in Euro 4.000,00 per compenso difensivo, di cui Euro 900,00 per la fase di studio, Euro 800,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.100,00 per la fase decisionale, e, per il secondo grado, in Euro 3.382,50, di cui Euro 382,50 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 900,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, ai sensi degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2 e 12 dell'allegata tabella;

4. pone definitivamente a carico di La.Ra. le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate dal Tribunale di Salerno, con decreto del 16 settembre 2013, in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 1.250,00 per compenso, oltre Cnp ed Iva, se dovute;

5. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di La.Ra..

Così deciso in Salerno il 30 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2020.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 30 aprile 2020

Massima redazionale

Condominio - Delibera di ripartizione delle spese - Finalità - Titolo di credito - Prova dell'esistenza di tale diritto - Effetti

La delibera dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e prova, ex se, l'esistenza di tale diritto, legittimando, di riflesso, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio di opposizione eventualmente proposto avverso il provvedimento monitorio. Giudizio quest'ultimo il cui ambito è ristretto soltanto alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della stessa delibera assembleare di approvazione delle spese e di ripartizione dei relativi oneri. (Nella fattispecie, l'appellato, non avendo mai contestato le deliberazioni di ripartizione delle spese oggetto di causa secondo le precedenti tabelle millesimali, non era legittimato, nunc pro tunc, a chiedere, per effetto della loro successiva modifica, la rideterminazione di debiti ormai irreversibilmente cristallizzatisi nel loro ammontare).